COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA- TEMPIO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26	del 29-05-2025

Oggetto: Affidamento alla Soc. Multiservice srl del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. Annualità 2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventinove**, del mese di **maggio,** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in via d'urgenza che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenze	CONSIGLIERI	Presenze
Lai Francesco	**P**	**Orunesu Giovanni Antonio**	**A**
Mattana Matteo	**P**	**Asole Francesca**	**P**
Maludrottu Giuseppe	**P**	**Zirottu Maurizio**	**P**
Burrai Gianfranco	**P**	**Decandia Elio**	**A**
Folino Alessia	**P**	**Carbone Francesco**	**A**
Fresi Debora	**A**	**Murrighili Massimiliano**	**A**
Molino Antonello	**P**		

Assegnati n. 13 Presenti n. 8
In carica n. 13 Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Matteo Mattana in qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule
- Partecipano, con diritto di intervento e senza diritto di voto gli Assessori:

Piredda Teodoro Andrea	**P**
Biancu Riccardo	**A**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

a. con atto del Consiglio comunale n. 17/2021 è stato approvato lo statuto della società Multiservice S.r.l. Unipersonale, società a totale capitale comunale, che all'art. 3 dello statuto della predetta società individua l'oggetto sociale della medesima che comprende, la gestione di alcuni servizi comunali;
b. la soc. Multiservice S.r.l. Unipersonale rappresenta una Società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale in ultimo esplicitata dal Codice dei contratti pubblici e dal D. Lgs. 201/2022 ss.mm.ii in materia di in house, quale ente strumentale del Comune, può svolgere "in-house providing" le attività e i servizi elencati nello Statuto e, in particolare, la gestione dei parcheggi a pagamento, nonché altre prestazioni connesse o complementari al conseguimento dell'oggetto sociale;

CONSIDERATO che:

- il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, assolve a un ruolo determinante nella tutela della funzionalità delle strade e vie comunali, attraverso la regolamentazione dei flussi veicolari e il riciclo dei veicoli in sosta e in generale per ogni altra funzione necessaria per la gestione degli spazi pubblici cittadini;
- il servizio pubblico in questione è stato svolto nel corso degli ultimi anni dalla società partecipata Multiservice S.r.l. Unipersonale affidatogli dall'Amministrazione secondo il meccanismo dell'In House Providing;
- è emersa di recente l'esigenza di rivisitare il servizio in questione attraverso la predisposizione di un progetto organico e completo che tenga conto delle mutate esigenze del territorio comunale, anche attraverso la modifica delle tariffe orarie e all'utilizzo di sistemi di gestione della sosta che comprendano App scaricabili direttamente dall'utenza al fine di poter pagare, aumentando le probabilità di incasso e riducendo, quindi, il contenzioso al Giudice di Pace a seguito di sanzione per mancato e/o parziale pagamento;
- a seguito di ciò è stato effettuata tra l'altro una valutazione dei costi del servizio.

VISTO l'approssimarsi della stagione estiva risulta necessario procedere ad un nuovo affidamento tenendo conto del vigente quadro normativo in materia di Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica, di cui al D.Lgs 201/2022**;**

CONSIDERATO che cosi come avvenuto in passato, l'affidamento In-House alla Soc. Multiservice srl, risulta, ad oggi, preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato;

RICHIAMATO l'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii. prevede:

- al comma 1: "*Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata*";
- al comma 3*: "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci";*

RILEVATO che ricorrono i presupposti per l'affidamento *in house providing*, ossia:

a. totale partecipazione pubblica;

b. sussistenza di un controllo analogo a quello esercitato nei confronti delle attività gestite dagli uffici comunali;
c. rapporto di stretta strumentalità fra l'attività svolta dalla società e le finalità pubbliche dell'Ente controllante, tale da configurare la prevalenza della destinazione dell'attività svolta da Multiservice S.r.l. Unipersonale in favore del Comune (che si concretizza allorquando oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante);
d. assenza di capitali privati che comportino controlli, poteri di veto o riservino ai soci privati un'influenza determinante sulla società controllata.

DATO ATTO che la soc. Multiservice S.r.l. Unipersonale:
a. rappresenta Società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale in ultimo esplicitata dal Codice dei contratti pubblici e dal D. Lgs. 175/2016 ss.mm.ii in materia di in *house*;
b. quale ente strumentale del Comune, può svolgere *"in-house providing"* le attività e i servizi di cui trattasi, nonché altre prestazioni connesse o complementari al conseguimento dell'oggetto sociale.

DATO ATTO, altresì che**:**
- secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere all'autoproduzione in house dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai principi generali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante;
- il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 definisce:
 I. principi generali del servizio pubblico locale - art.3 comma 2: *"L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni";*
 II. scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale**:** - art. 14 comma 2: *"Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza*

pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del citato D.lgs";

III. *art. 14 comma 3: "Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni."*

IV. affidamento a società in house - art. 17 comma 2: *"Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del citato D. Lgs"*;

V. durata dell'affidamento e indennizzo - l'art. 19 comma 1: *"Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4".*

RITENUTO, pertanto, che l'affidamento in house alla Soc. Multiservice S.r.l. Unipersonale del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, per le motivazioni di seguito esposte**:**

I. in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo sul servizio più penetrante di quello praticabile su un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;

II. i costi del servizio risultano contenuti, a livello confrontabile con il mercato esistente, considerato che soc. Multiservice S.r.l. Unipersonale realizza una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna, rappresentando una caratteristica costante nel tempo per quanto attiene i servizi di gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi svolti dalla Società;

III. l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;

IV. la durata dell'affidamento è calcolata nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario tra gli investimenti proposti, i servizi in progetto e lo stanziamento di bilancio;

V. per quanto riguarda le ulteriori ragioni a supporto della scelta adottata, si rinvia alla Relazione, agli atti, formulata ai sensi dell'art. 14, comma 3, e art.17 del D. Lgs. 201/2022;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla presente, quali:
1 - Aree di sosta a pagamento e tariffe
2 - Relazione illustrativa tecnico-economica
3 – Piano Economico Finanziario
4- Schema di contratto.

VISTA la nota acquisita al protocollo n. 8621 del 26.05.2025, con la quale della società Multiservice S.r.l. Unipersonale, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio alle condizioni riportate negli elaborati e ha formalizzato la propria offerta economica, a partire dal 1 Giugno al 31 Ottobre per l'anno 2025 per un costo totale di € 98.280,15 compreso iva;

VALUTATA comunque la necessità di iniziare il servizio, nelle more della pubblicazione all'ANAC, coerentemente con l'avvio della stagione turistica onde evitare una perdita ingente di denaro quantificabile in media a € 400.000,00;

CONSIDERATO CHE il recente D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; in particolare, all'articolo 17 è prevista, riguardo alla scelta all'affidamento del Servizio a Società in house, la redazione di una motivazione qualificata e rafforzata in capo all'ente affidante;

DATO ATTO che nelle more dell'inizio dell'affidamento in house providing l'amministrazione si impegna, per il tramite dei suoi uffici, al perfezionamento degli atti richiesti dalla normativa del D. Lgs 201/2022 al fine di uniformarsi alla normativa vigente per poter procedere successivamente alla stagione 2025 ad un affidamento pluriennale della gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi;

VISTA la normativa sopra citata e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa - come nota metodologica - che nel redigere la relazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, si è voluto comunque uniformare la stessa allo schema-tipo predisposto dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

VISTA E RICHIAMATA la Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini dell'affidamento in house del servizio pubblico locale di gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale, redatta ai sensi dell'art. 14 comma 3 e art 17 c. 1 e 2

del D. Lgs. 201/2022 allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

ATTESO che l'offerta tecnico-economica, raffigurata nella Relazione sopraccitata, costituisce la motivazione della convenienza e della conformità al pubblico interesse dell'affidamento;

DATO ATTO CHE la forma di gestione prescelta è coerente con gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

ATTESO che l'Amministrazione ritiene opportuno, per le ragioni su esposte affidare, nelle more dell'espletamento della procedura ai sensi del D. Lgs 201/2022, affidare comunque il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi del territorio comunale, ricorrendo all'in *house providing*, in attesa dell'ultimazione della pubblicazione all'ANAC;

RITENUTO DI:

a. procedere all'affidamento in house providing del Servizio di gestione dei servizi di parcheggi a pagamento del territorio comunale alla società Multiservice S.r.l. Unipersonale, dal 1 Giugno 2025 al 31 Ottobre 2025;
b. approvare lo schema di contratto e gli elaborati progettuali del servizio, predisposto per regolamentare l'affidamento del servizio in oggetto, che si allega alla presente;
c. prendere atto che il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 inerente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, all'art. 31, comma 2, dispone che "Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione";
d. prendere atto dell'art. 17 comma 3 del suddetto D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, che prevede che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC;
e. pubblicare, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la Relazione in argomento sul sito istituzionale dell'Ente e trasmettere la stessa all'ANAC.

CONSIDERATO che, le somme necessarie trovano capienza all'interno del Bilancio di Previsione 2025 per l'espletamento del servizio in questione;

VISTI

- Il bilancio per l'esercizio in corso;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- Il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Illustra l'argomento il Sindaco

Udito il dibattito riportato nel file audio-video allegato relativo agli argomenti in oggetto

Con 7 voti favorevoli e 1 astenuto (Zirottu) resi in modalità elettronica palese

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse al presente atto, che qui si intendono completamente richiamate e trascritte e costituiscono la motivazione della presente delibera;

2. **DI APPROVARE** il progetto di servizio redatto dal Responsabile dell'Area Vigilanza, costituito dai seguenti elaborati:

1 - Aree oggetto di sosta a pagamento e tariffe;
2 - Relazione Illustrativa tecnico-economica;
3- Piano Economico Finanziario;
4- Schema di contratto.

3. **DI APPROVARE** la Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini dell'affidamento in house del servizio pubblico locale in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 14 c.3 e art 17 c. 1 e 2 D. Lgs. 201/2022, relativa all'affidamento *In House Providing* del Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo per l'annualità 2025 e precisamente dal 01.06.2025 al 31.10.2025*;*

4. **DI AFFIDARE** il Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo alla Multiservice S.r.l. Unipersonale, società a totale capitale comunale, dal 01.06.2025 al 31.10.2025, per un costo totale, compresi oneri sicurezza, spese di personale, spese di gestione, costi generali indiretti di gestione, di € 80.557,50 escluso iva, di cui € 98.280,15 comprensivi di iva;

5. **DI DARE ATTO** che:

 a. il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, inerente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, all'art. 31 comma 2 dispone che "Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione";
 b. l'art. 17 comma 3 del suddetto D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, prevede che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC;

6. **DI DARE ATTO** che sussiste la copertura finanziaria per il servizio in oggetto, per l'annualità 2025;

7. **DI DARE ATTO** che veniva acquisito parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), Punto 3 del D. Lgs 267/2000 con protocollo n. 8791 del 27.05.2025 e n. 8825 del 28.05.2025.

8. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Vigilanza di procedere con ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento in via urgente a partire dal 1° Giugno 2025 e nelle more dell'ultimazione della pubblicazione sull'ANAC, per evitare di arrecare danno alle casse comunali.

Con successiva separata votazione, con 8 voti favorevoli, resa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare il dispiegamento delle sue finalità, mediante l'immediata attuazione dello stesso da parte degli uffici preposti.

La seduta termina alle ore 19:10

Il verbalizzante dichiara che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti. (Art. 37 de Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari).

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pier Gavino Cau
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i)

Parere**Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Natalina Baule
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale	**Il Presidente**
Dott.ssa Natalina Baule	Matteo Mattana
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i)	(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i)

Il verbalizzante dichiara che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti
(art. 37 comma 3 regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari approvato con deliberazione n° 1/2023)

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì 29-05-2025

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Natalina Baule
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i)